

Art.1

(Riconoscimento della dislessia e definizioni)

Proposta di Legge DSA

Modifica alla proposta di L. DSA
(le modifiche proposte sono scritte in grassetto)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento che limitano in tutto o in parte la capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, costituendo una limitazione importante per alcune attività quotidiane per i soggetti che ne soffrono, con pregiudizio della possibilità di raggiungere un livello di istruzione adeguato ai potenziali cognitivi e con limitazione delle opportunità professionali future.
2. Le difficoltà di apprendimento di cui al comma 1 sono tali se si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e confermate da un quoziente intellettivo non inferiore a -1ds (equivalente a un valore di 85) rispetto ai valori medi attesi per età ed in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali.
3. In presenza di DSA la regione promuove interventi di assistenza idonei.
4. I soggetti con DSA non beneficiano dell'applicazione della Legge 5 febbraio 1992, n°104.

Art.2
(Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti con DSA mirando a creare un'importante catena di congiunzione tra la Regione, le istituzioni scolastiche e sanitarie e le famiglie con soggetti con DSA, al fine di prevenire la difficoltà, favorire l'apprendimento scolastico ed un'istruzione adeguata ed auspicata, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare la presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) ridurre i disagi formativi garantendo una formazione adeguata dei soggetti interessati;
- b) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con tale difficoltà;
- c) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori a riconoscere le DSA e ad affrontare le problematiche ad esse legate;
- d) assicurare forme di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia;
- e) potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il periodo d'istruzione scolastica.

1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti con DSA mirando a creare un'importante catena di congiunzione tra la Regione, **le famiglie, le istituzioni scolastiche, le istituzioni e gli specialisti sanitari**, al fine di prevenire la difficoltà, favorire l'apprendimento scolastico ed un'istruzione adeguata ed auspicata, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare la presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) ridurre i disagi formativi garantendo una formazione adeguata dei soggetti interessati;
- b) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con tale difficoltà;
- c) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori a riconoscere le DSA e ad affrontare le problematiche ad esse legate;
- d) assicurare l'individuazione precoce dei fattori di rischio e favorire la diagnosi tempestiva;**
- e) potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il periodo d'istruzione scolastica.

Art.3
(Regole dell'intervento)

<p>1. La Regione promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale, con specialisti, strutture sanitarie, con enti ed associazioni sensibili ai problemi connessi alle DSA e favorisce l'informazione sul tema organizzando convegni e giornate dedicate.</p> <p>2. <u>Le iniziative di cui al comma 1 sono inserite in un'ampia campagna di sensibilizzazione, attraverso una programmazione annuale sulle problematiche connesse alle difficoltà specifiche dell'apprendimento, indirizzata alle famiglie, alle istituzioni sanitarie e alla scuola, oltre che al mondo del lavoro.</u></p>	<p>1. La Regione promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale, con specialisti, strutture sanitarie, con enti ed associazioni sensibili ai problemi connessi alle DSA e favorisce l'informazione sul tema organizzando convegni e giornate dedicate. .</p> <p>2. Per realizzare questa finalità e quelle previste dall'art. 2 la Regione costituisce un Comitato tecnico scientifico, nominato con delibera dalla Giunta regionale composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un rappresentante dell'Assessorato Regionale all'Istruzione;b) un rappresentante dell'Assessorato Regionale alla Sanità;c) un rappresentante dell'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali e del Lavoro;d) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;e) un rappresentante ASREM;f) un rappresentante dell'Università; g) un rappresentante dell'Associazione italiana
---	---

	<p>dislessia del Molise (AID);</p> <p>h) un medico specialista pediatra designato dall'Ordine dei Medici;</p> <p>i) un medico specialista neuropsichiatra infantile designato dall'Ordine dei Medici</p> <p>j) uno psicologo designato dall'Ordine degli Psicologi del Molise;</p> <p>k) un logopedista designato dall'Associazione dei Logopedisti del Molise;</p> <p>l) un pedagogo designato dall'Associazione dei Pedagogisti del Molise.</p> <p>Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di:</p> <p>a) proporre piani formativi del personale scolastico (dirigenti e docenti), degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;</p> <p>b) promuovere campagne di sensibilizzazione, programmate annualmente sulle problematiche connesse ai DSA ed indirizzate alle famiglie, alle istituzioni sanitarie, alla scuola ed al mondo del lavoro;</p> <p>c) promuovere attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA;</p> <p>d) documentare e diffondere buone prassi di intervento e iniziative sui DSA;</p>
--	--

3. La Regione adotta le misure ritenute opportune e necessarie per contemplare all'interno del proprio sistema sanitario attività per la prevenzione ed il trattamento della dislessia. In particolare, i reparti sanitari competenti per le problematiche infantili si dotano di personale adeguato e qualificato allo studio delle difficoltà dell'apprendimento, con particolare riferimento alla forma evolutiva in età scolare. Sono previsti screening su larga scala per l'individuazione e il monitoraggio dei casi presenti su tutto il territorio regionale.

- e) **individuare i criteri di accreditamento dei professionisti;**
- f) **coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;**
- g) **curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge ed i risultati conseguiti.**

Il Comitato Tecnico Scientifico rimarrà in carica per un triennio e sarà rinnovato con apposita delibera della Giunta Regionale sulla base dell'attività svolta e delle indicazioni fornite dagli Enti, Ordini e Associazioni rappresentati;

3.La Regione adotta le misure ritenute opportune e necessarie per contemplare all'interno del proprio sistema sanitario attività per la prevenzione ed il trattamento della dislessia. In particolare, i reparti sanitari competenti per le problematiche infantili si dotano di personale adeguato e qualificato allo studio delle difficoltà dell'apprendimento, con particolare riferimento alla forma evolutiva in età scolare. Sono previsti screening su larga scala **dei casi presenti su tutto il territorio regionale anche per l'individuazione ed il monitoraggio di precoci fattori di rischio. A tal fine la Regione promuove e favorisce accordi tra i Pediatri di famiglia e figure professionali**

4.L'amministrazione regionale può erogare appositi contributi alle famiglie in cui si registrino casi di DSA in età scolare, per l'acquisto di strumenti per lo studio quotidiano a casa. Si forniscono anche indicazioni per la partecipazione a concorsi pubblici regionali in sintonia con quanto disposto per le prove d'esame nelle scuole e negli istituti di istruzione.

specifiche (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, ecc.) per attivare forme di collaborazione professionale affinché alcune prestazioni possano essere erogate in modo integrato e multidisciplinare.

4. L'amministrazione regionale può erogare appositi contributi alle famiglie in cui si registrino casi di DSA in età scolare, per l'acquisto di strumenti compensativi per la riuscita scolastica, nell'ottica della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, come stabilito dall'art. 3 della Costituzione italiana. Si forniscono anche indicazioni per la partecipazione a concorsi pubblici regionali in sintonia con quanto disposto per le prove d'esame nelle scuole e negli istituti di istruzione.

Art. 4

(Interventi di diagnosi, riabilitazione ed istruzione)

1. E' compito della scuola di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attuare interventi tempestivi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA, dandone tempestiva comunicazione alle famiglie interessate ed attuando un'efficace collaborazione alla diagnosi precoce mediante l'invio degli alunni all'equipe diagnostica, previa autorizzazione delle famiglie. L'individuazione della problematica può essere il risultato di screening interni all'istituzione scolastica ma anche frutto dell'osservazione diretta dell'insegnante.
2. Qualora i casi a rischio di alunni frequentanti la classe prima e la classe seconda della scuola primaria, dopo un ragionevole periodo, che in ogni caso non può un bimestre, durante il quale sono attuati interventi didattici mirati, risultassero ancora sospetti, è obbligo inviare l'alunno alla consulta-zione diagnostica.

1. E' compito della scuola di ogni ordine e grado, **pubblica e/o parificata**, comprese le scuole dell'infanzia, attuare interventi tempestivi, idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA, dandone tempestiva comunicazione alle famiglie interessate ed attuando un'efficace collaborazione alla diagnosi precoce mediante l'invio degli alunni all'equipe diagnostica, previa autorizzazione delle famiglie. L'individuazione della problematica può essere il risultato di screening interni all'istituzione scolastica ma anche frutto dell'osservazione diretta dell'insegnante.
2. Qualora i casi a rischio di alunni frequentanti la classe prima e la classe seconda della scuola primaria, dopo un ragionevole periodo, che in ogni caso non può un bimestre scolastico, durante il quale sono attuati interventi didattici mirati, risultassero ancora sospetti, è obbligo **segnalare alla famiglia la necessità di avviare un percorso diagnostico specifico. La famiglia ha la responsabilità di comunicare alla scuola l'esito della diagnosi e consentire l'attuazione di percorsi didattici mirati, frutto della concertazione tra l'istituzione scolastica e gli specialisti sanitari di riferimento, nel rispetto della legge sul consenso informato.**

3. Al fine di garantire la tempestività della diagnosi di DSA, è definito un elenco di professionisti abilitati all'atto diagnostico che, nel rispetto delle raccomandazioni per la pratica clinica definite con il metodo della Consensus Conference del 27 gennaio 2007 e successive modificazioni, garantisca entro un periodo non superiore a sessanta giorni il completamento dell'iter diagnostico e l'individuazione dei percorsi di intervento e di recupero. Tali percorsi di intervento, di recupero riabilitativo e pedagogico sono individuati ed attuati entro un mese dalla diagnosi attraverso un lavoro di concertazione tra figure sanitarie e figure educative.

3. **La diagnosi di DSA è effettuata in modo multidisciplinare nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dalla ASREM e da neuropsichiatri infantili o psicologi esperti in età evolutiva accreditati in base ai parametri definiti dalla Commissione tecnico-scientifica prevista dal comma 2 dell'art. 3.** Al fine di garantire la tempestività della diagnosi di DSA, è definito un elenco di professionisti abilitati all'atto diagnostico **ed accreditati** che, nel rispetto delle raccomandazioni per la pratica clinica definite con il metodo della Consensus Conference del 27 gennaio 2007 e successive modificazioni, garantisca entro un periodo non superiore a sessanta giorni il completamento dell'iter diagnostico e l'individuazione dei percorsi di intervento e di recupero. Tali percorsi di intervento, di recupero riabilitativo e pedagogico sono individuati ed attuati entro un mese dalla diagnosi attraverso un lavoro di concertazione tra figure sanitarie e figure educative.

4. **Relativamente alle persone non più comprese nell'età evolutiva che presentino problematiche inquadrabili nei disturbi specifici dell'apprendimento, è obbligo garantire una diagnosi tempestiva e corretta per consentire il completamento, nella maniera più adeguata, del percorso formativo avvalendosi dell'adozione delle misure compensative e dispensative. A tal fine, è opportuno garantire la costituzione di un equipe**

4. L'amministrazione regionale può erogare appositi contributi e concorrere all'organizzazione di eventi straordinari e progetti di particolare interesse promossi dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado e da organismi culturali e scientifici sia pubblici sia privati, operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche. In quest'ambito sono valorizzati progetti integrati sanitari e pedagogici che abbiano particolare rilevanza sia per il loro valore educativo che per l'integrazione degli alunni con tale difficoltà nella scuola e nella società.
5. La Regione concede contributi a scuole, enti, associazioni e privati, per l'acquisto di software specifici per l'individuazione della dislessia nelle sue varie tipologie e per l'acquisto di macchinari e mezzi informatici finalizzati all'uso di esercizi correttivi.
6. La Regione, di concerto con le istituzioni sanitarie pubbliche, promuove l'intervento di specialisti per le diagnosi su ipotesi di DSA nelle scuole di vario ordine e grado.

multidisciplinare di figure professionali sanitarie idonee ad eseguire diagnosi e ad elaborare piani di intervento relativamente alle persone di età adulta.

5. L'amministrazione regionale può erogare appositi contributi e concorrere all'organizzazione di eventi straordinari e progetti di particolare interesse promossi dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado e da organismi culturali e scientifici sia pubblici sia privati, operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche. In quest'ambito sono valorizzati progetti integrati sanitari e pedagogici che abbiano particolare rilevanza sia per il loro valore educativo che per l'integrazione degli alunni con tale difficoltà nella scuola e nella società.
- 6 .La Regione concede contributi a scuole, enti, associazioni e privati, per l'acquisto di software specifici per l'individuazione della dislessia nelle sue varie tipologie e per l'acquisto di **strumenti compensativi finalizzati alla facilitazione degli apprendimenti.**
7. **La Regione, di concerto con le istituzioni sanitarie pubbliche, promuove l'intervento di specialisti per la diagnosi di DSA e per la concertazione degli interventi con le istituzioni scolastiche regionali.**

Art.5

(Misure per i familiari e per l'inserimento lavorativo)

<ol style="list-style-type: none">1. Alle persone con difficoltà nell'apprendimento sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità ed uguale accesso al mondo del lavoro.2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione è prevista la predisposizione di prove personalizzate ed adeguate alle specifiche abilità e difficoltà del concorrente con DSA. In particolare è assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo; in alternativa possono essere stabiliti tempi differenti per l'espletamento delle prove. Queste ipotesi devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.3. Il concorrente con DSA, per l'espletamento della prova differenziata, dovrà produrre, con la domanda di partecipazione al concorso, una <u>certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica che accerti l'esistenza della difficoltà.</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Alle persone con difficoltà nell'apprendimento sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità ed uguale accesso al mondo del lavoro.2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione è prevista la predisposizione di prove personalizzate ed adeguate alle specifiche abilità e difficoltà del concorrente con DSA. In particolare è assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo; in alternativa possono essere stabiliti tempi differenti per l'espletamento delle prove. Queste ipotesi devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.3. Il concorrente con DSA, per l'espletamento della prova differenziata, dovrà produrre, con la domanda di partecipazione al concorso, una certificazione sanitaria, rilasciata secondo quanto disposto relativamente alla certificazione diagnostica al comma 3 dell'art. 4.
---	---

<p>4. Al fine di garantire la realizzazione del progetto individualizzato di intervento educativo e/o riabilitativo appositamente formulato, i familiari fino al primo grado di alunni con DSA, appartenenti ai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti, possono usufruire di orari di lavoro flessibile.</p>	<p>4. Al fine di garantire la realizzazione del progetto individualizzato di intervento educativo e/o riabilitativo appositamente formulato, i familiari fino al primo grado di alunni con DSA, appartenenti ai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti, possono usufruire di orari di lavoro flessibile.</p>
--	--

Art.5bis
(centri di riferimento per i DSA)

	<p>1. La Regione identificherà nell'ambito della ASREM, in ogni provincia, un centro di riferimento di alta qualificazione che in riferimento agli Assessorati regionali alle politiche sanitarie, all'istruzione e formazione e al Comitato Tecnico Scientifico, assumeranno la funzione di centri di coordinamento per le equipe esistenti e di supervisione e verifica delle iniziative a favore degli utenti con DSA</p>
--	---

Art.6
(Norma finanziaria)

- | | |
|--|--|
| <p>1. Per far fronte alle spese occorrenti per gli interventi attuati dalla regione, sono istituiti appositi capitoli nelle seguenti UPB:</p> <ul style="list-style-type: none">a. UPB 445 (Assistenza socio-sanitaria) - capitolo avente ad oggetto: “Interventi regionali per la prevenzione e la diagnosi della dislessia; L.R. _____ n. _____”.”;b. UPB 445 (Assistenza socio-sanitaria) - capitolo avente ad oggetto: “Interventi in favore di scuole e soggetti interessati da DSA – L.R. _____ n. _____”. <p>2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le Direzioni Generali competenti (Politiche Sanitarie ed Istruzione), provvedono ad inviare al Servizio Competente la previsione di spesa per l’anno successivo.</p> <p>3. La Regione ogni anno, in fase di approvazione del bilancio di previsione, provvederà a stanziare adeguati fondi sulle indicate UPB di competenza delle sopraccitate Direzioni Generali.</p> | |
|--|--|

Art.7
(Entrata in vigore)

<ol style="list-style-type: none">1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.	
--	--